

## ALLEGATO IV

L'allegato V del regolamento (CE) n. 2423/2001 (BCE/2001/13) è modificato come segue:

1) il paragrafo 1a è sostituito dal seguente:

«1a. Nonostante quanto previsto nel paragrafo 1, la prima segnalazione ai sensi del presente regolamento in relazione alle celle corrispondenti agli Stati membri che non hanno adottato l'euro nelle tabelle 3 e 4 della parte 2 dell'allegato I, avviene con riferimento ai primi dati trimestrali successivi alla data della loro adesione all'UE.»;

2) il paragrafo 1b è sostituito dal seguente:

«1b. Nel caso in cui la BCN pertinente decida di non richiedere la prima segnalazione di dati non significativi, a partire dai primi dati trimestrali successivi alla data di adesione all'UE dello Stato membro (o degli Stati membri) in questione, la segnalazione ha inizio 12 mesi dopo la comunicazione, da parte della BCN ai soggetti dichiaranti, dell'obbligo di segnalazione.»;

3) il paragrafo 1c è sostituito dal seguente:

«1c. Nonostante quanto previsto nel paragrafo 1, la prima segnalazione ai sensi del presente regolamento in relazione alle celle corrispondenti agli Stati membri che hanno adottato l'euro nella tabella 3 della parte 2 dell'allegato I, avviene con riferimento ai primi dati trimestrali successivi alla data della loro adozione dell'euro.»;

4) i paragrafi 1d e 1e sono cancellati.

5) il paragrafo 2a è sostituito dal seguente:

«2a. Per i primi 12 mesi di segnalazione, i dati significativi relativi alle celle corrispondenti agli Stati membri che non hanno adottato l'euro nelle tabelle 3 e 4 della parte 2 dell'allegato I, possono essere segnalati alla BCE entro il termine di un ulteriore mese dalla chiusura del ventottesimo giorno lavorativo successivo alla fine del trimestre cui essi si riferiscono. Le BCN possono stabilire il termine entro il quale devono ricevere i dati dai soggetti dichiaranti al fine di garantire il rispetto di tale scadenza.»

---

COPIA TRATTA DA GURI